

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO  
PROFESSIONALE PER LA STESURA DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ  
TECNICA ED ECONOMICA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI  
PRESTAZIONI ACCESSORIE RELATIVAMENTE ALLA NUOVA PISTA  
CICLABILE SU C.SO GROSSETO – PINQUA VAL 8**

**C.I.G. Z843765652**

\*\*\*\*\*

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Direttore del Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità, Ing. Roberto BERTASIO, nato a [REDACTED] il 16 settembre 1956, domiciliato per la carica in Torino, p.zza San Giovanni 5 – 10122 Torino, e l' Arch. Stefano Martoglio, con sede in via U. Scaletta, 21 – 10094 Giaveno (TO), C.F. [REDACTED] - P .I.V.A. 11067950011,

in esecuzione della determinazione dirigenziale n. DD 5241 del 27 ottobre 2022, allegata in copia, che qui si intende integralmente richiamata ;

si conviene e si stipula quanto segue

**Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO**

L'Amministrazione affida al professionista suindicato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n.120/2020, l'incarico professionale per la stesura dello Studio di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione esecutiva e di prestazioni accessorie relative alla nuova pista ciclabile su c.so Grosseto di cui al progetto PINQUA – VAL 8, in quanto il professionista è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio, considerata la particolarità della prestazione richiesta.

Con il presente contratto il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non rientrare nelle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pena la revoca immediata del medesimo incarico ed eventuale risarcimento del danno prodottosi a carico dell'Amministrazione in caso di false dichiarazioni del medesimo.

## **Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI**

L'incarico, da svolgersi ai sensi e con le modalità su indicate, riguarda, relativamente allo studio di fattibilità tecnica ed economica ed al progetto esecutivo, delle seguenti prestazioni:

- esecuzione di rilievo piano – altimetrico dell'area oggetto di intervento
- redazione degli elaborati grafici di progetto
- redazione del computo metrico estimativo di progetto
- elaborazione dei rendering fotografici delle opere in progetto.

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Ing. Roberto BERTASIO, Direttore del Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

Tutte le attività sopra descritte dovranno svolgersi nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del contratto ed il **31 dicembre 2022**, suddiviso in due fasi:

- 1) elaborati dello studio di fattibilità tecnica ed economica e rendering fotografici: da consegnare entro il **04/11/2022**
- 2) elaborati del progetto esecutivo: da consegnare entro il **31/12/2022**.

Qualora lo svolgimento del servizio venisse ritardato oltre il limite stabilito, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo del compenso professionale stabilito, per ogni giorno di ritardo, e comunque non eccedente il 10% dell'importo contrattuale. Tale penale sarà detratta dal corrispettivo spettante.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i 7 giorni, l'Amministrazione potrà senz'altro provvedere alla risoluzione di diritto del contratto, come previsto al successivo art. 11.

In funzione dell'andamento della progettazione il RUP, su richiesta motivata del professionista incaricato, potrà comunque autorizzare eventuali proroghe sulla suddetta scadenza.

## **Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO**

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, lo studio dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli, avvalendosi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi.

Lo studio dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

## **Art. 4 – GARANZIE**

Tenuto conto della comprovata professionalità della Società incaricata, della tipologia di incarico e della ridotta entità del corrispettivo economico, ai sensi dell'art. 103 – comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non viene richiesta la garanzia definitiva.

#### **Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE**

Il corrispettivo professionale per l'attività di in oggetto ammonta a complessivi € **21.967,95**, oltre contributi previdenziali ed I.V.A., se dovuti.

Il professionista accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo allegato, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il predetto importo sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- 50 % dell'importo complessivo a completamento della prima fase;
- 50 % dell'importo complessivo ad ultimazione della seconda fase.

Su tali importi verrà operata la trattenuta dello 0,50% ex art. 30 - comma 5 bis del D.gs. 50/2016 e s.m.i., in proporzione dell'ammontare del servizio contabilizzato e verificato.

L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35 - comma 18 Codice, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi conformemente all'allegato A del DM 31/2018.

A seguito di richiesta di emissione da parte dell'Amministrazione, il professionista sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti alla Società eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando lo studio non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

Lo studio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopraccitata, nonché la risoluzione del contratto.

Il professionista si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 6 - ONERI ACCESSORI**

Saranno rimborsati allo studio i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

#### **Art. 7 - SPESE A CARICO DELLA SOCIETA'**

Saranno a carico dello studio le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Le spese di bollo dei verbali si intendono incluse forfetariamente nel rimborso spese inserito nel preventivo di onorario a corpo allegato.

#### **Art. 8 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'aggiudicatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 nr. 196, esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopra citato regolato dal presente contratto.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53 - comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

#### **Art. 9 – RECESSO E REVOCA**

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, allo studio sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.

Il recesso dello studio potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237

del Codice Civile.

L'Amministrazione procederà alla revoca del presente incarico al verificarsi dei presupposti ostantivi di cui all'art. 1 del presente contratto.

Nel caso di ritardi attribuibili allo studio per le verifiche tecniche oggetto di incarico, e decorso inutilmente l'intervallo di tempo assegnati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente incarico, ferma restando la responsabilità dello studio per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

#### **Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso di inadempimento della prestazione con le modalità ivi stabilite, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, alla risoluzione del contratto con addebito del danno, previa formale diffida ad adempiere ex articolo 1454 del Codice Civile.

Nel caso invece del raggiungimento del 10% della penale di cui al precedente art. 2 o del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 3, la risoluzione opererà di diritto ex art. 1456 del Codice Civile.

Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., e dell'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso lo studio inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

#### **Art. 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 12 - ESECUTIVITÀ**

Lo studio ed il Direttore competente si impegnano alla sottoscrizione del presente contratto

a far data dall'esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico che qui si intende integralmente richiamato, nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 32 - commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

### **Art. 13 - REGISTRAZIONE**

Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Il Professionista

*Arch. Stefano MARTOGLIO*

Il Direttore

*Ing. Roberto BERTASIO*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, lo studio dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 7 (spese a carico della Società), Art. 9 (recesso e revoca), Art. 10 (risoluzione del contratto), Art. 11 (controversie e foro competente).

Il Professionista

*Arch. Stefano MARTOGLIO*